

Oggetto: Nuove misure di contenimento da attuarsi sul territorio comunale per il contrasto al diffondersi del virus COVID-19.

VISTO il DPCM 26 aprile 2020 pubblicato sulla G.U. n. 108 del 27 aprile 2020 le cui disposizioni si applicano dalla data del 4 maggio;

VISTO il Decreto Legge n.19 del 25 marzo 2020, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 25 marzo 2020 recante “Misure Urgenti per evitare la diffusione del COVID-19” che disciplina le misure da adottarsi per contrastare la diffusione del COVID-19 secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti, ovvero sull'intero territorio nazionale;

VISTA l'ordinanza n. 20 del 2 maggio 2020 emanata dal Presidente della Regione Autonoma della Sardegna;

CONSIDERATO che le ordinanze sindacali sono rivolte a limitare le possibilità di diffusione del virus SARS-Cov-2 determinate da eccessive presenze e possibilità di assembramenti di persone nei luoghi sia al chiuso che all'aperto;

PRESO ATTO della effettiva diminuzione del numero di rilevazioni di positività alla presenza del virus SARS-Cov-2 nei campioni eseguiti in ambito cittadino;

RITENUTO di poter adeguare il livello delle restrizioni, che erano state giustificate nelle precedenti ordinanze dalla necessità di perseguire un efficace diradamento sociale, alle disposizioni generali di cui alle sopra citate normative;

RITENUTO, inoltre, di dover integrare i suddetti dispositivi e ciò allo scopo di adottare strumenti efficaci in relazione alle peculiarità che caratterizzano questo territorio, tenuto conto della evoluzione della diffusione del contagio nel comune di Sassari;

TENUTO CONTO, pertanto, della necessità di ricorrere al potere contingibile e urgente adottando misure efficaci a tutela della salute dei cittadini;

VISTO l'art.32 della Legge n.833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

VISTA la Legge n. 689/1981;

VISTO il D.L.gs. 285/1992;

RICHIAMATO il D.Lgs n.267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in particolare l'art. 50 del suddetto decreto;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato preventivamente trasmesso al Prefetto di Sassari;

ORDINA

Sono consentiti gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare i congiunti, intesi in senso estensivo, purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate opportune protezioni della bocca e del naso.

Gli spostamenti individuali dei soggetti adulti, sia a piedi che in auto o altro mezzo di locomozione, sono consentiti anche con la presenza di figli minori, rimanendo a carico del genitore l'obbligo di far rispettare al minore la distanza dagli estranei. Con specifico riferimento al regime sanzionatorio, si applicano le norme di cui all'art. 4 del D.L. n.19 del 25 marzo 2020, conformemente a quanto sancito dall'art. 3 del suddetto Decreto;

È consentito lo spostamento dalle abitazioni di proprietari, locatari o usufruttuari di poderi, orti, vigneti e colture ortofrutticole in genere per la conduzione hobbistica dei suddetti terreni. Il terreno dovrà trovarsi nella disponibilità del proprietario o conduttore che potrà raggiungere la campagna con l'intero nucleo familiare, anche a bordo dello stesso veicolo, e ciò allo scopo di favorire la frequentazione di spazi all'area aperta da parte di bambini e di adulti. Si dovrà assicurare la cura e la pulizia dei terreni, e in particolare lo sfalcio delle erbacce prima dell'inizio della stagione ad elevato rischio incendi e potrà svolgersi inoltre attività motoria e/o sportiva. Lo spostamento nei suddetti terreni permetterà, anche, di ridurre i rischi di assembramenti nelle aree urbane e i contatti tra persone estranee, ovvero che fanno parte di nuclei familiari diversi; rimane pertanto vietato organizzare incontri e radunarsi con persone estranee al nucleo familiare.

È inoltre consentito spostarsi tra componenti di uno stesso nucleo familiare, anche al di fuori dei confini del comune di residenza, per raggiungere seconde case di proprietà o in affitto, al fine di poter procedere al migliore mantenimento e cura del bene come pure per la cura e la manutenzione di imbarcazioni o aeromobili.

È fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o multiple ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di assoluta necessità;

In tutti i locali, servizi e attività aperti al pubblico devono essere messe a disposizione degli operatori e addetti, nonché degli utenti, clienti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani.

Ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2, è fatto obbligo di usare protezioni del naso e della bocca nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. Ai fini di cui sopra, possono essere utilizzate mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso, resta comunque vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati.

È consentito l'accesso del pubblico ai parchi, ai giardini pubblici ed ai cimiteri. L'accesso è condizionato al rigoroso rispetto delle disposizioni di cui al primo punto della presente ordinanza con particolare riguardo alla necessità di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, ad eccezione di accompagnatori di minori o di soggetti non autosufficienti; le aree attrezzate per il gioco dei bambini non possono essere utilizzate, ma i minori possono accedere ai parchi, giardini e cimiteri accompagnati dai genitori o altri soggetti responsabili che rispondono del rispetto anche da parte del minore della distanza interpersonale con gli estranei. Gli accessi alle suddette aree, comprese quelle prive di recinzioni, saranno controllati costantemente allo scopo di prevenire criticità.

Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria all’aperto in luogo pubblico a piedi e in bicicletta, o in strutture attrezzate quali i centri sportivi, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività; nei centri sportivi dovrà assicurarsi il contenimento delle presenze e dovranno restare chiusi tutti gli ambienti comuni, quali spogliatoi, bagni, docce e ambienti adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande, data la effettiva impossibilità di poter garantire la costante sanificazione di detti locali dopo ogni singolo accesso.

Per gli atleti professionisti e non professionisti di discipline sportive individuali e non individuali, riconosciute di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) o dalle rispettive federazioni, è consentito l’allenamento in forma individuale nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento in strutture a porte chiuse, ma dovranno restare chiusi tutti gli ambienti comuni, quali spogliatoi, bagni, docce e ambienti adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande.

Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.

Sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, comprese feste anche nelle abitazioni private. È sospesa ogni attività in cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, circoli ricreativi, centri sociali e culturali; l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le ceremonie civili e religiose; sono consentite le ceremonie funebri con l’esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all’aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; sono consentite le celebrazioni religiose sulla base delle disposizioni decise da sua Eccellenza l’Arcivescovo della Diocesi Turritana e comunque nel rispetto delle disposizioni generali di prevenzione della diffusione del contagio: uso di protezioni del naso e della bocca e rispetto del distanziamento personale

Sono sospesi i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;

Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza).

È vietato l’accesso di parenti e visitatori a residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non. Singole eccezioni potranno essere disposte dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e delle altre tipologie commerciali individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. In particolare oltre alla già consentita apertura di cartolerie, librerie e

negozi di abbigliamento per bambini viene introdotta la riapertura degli esercizi commerciali per la vendita di giocattoli e di calzature per bambini. I titolari degli esercizi sono responsabili della sanificazione dei prodotti che siano stati misurati o comunque siano venuti a contatto con altri clienti, preventivamente alla loro rimessa in vendita.

Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 2, ed in particolare devono essere messi a disposizione dei clienti guanti "usa e getta" nelle attività di prelievo diretto dai banconi di alimenti e bevande oltre che di distributori di soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani all'ingresso dei locali ed in prossimità delle casse.

Sono chiusi i mercati all'aperto; è fatta eccezione per i mercati giornalieri in cui la clientela è distribuita nell'arco della settimana. L'attività dei mercati giornalieri è condizionata al rigoroso rispetto delle norme igienico-sanitarie: dall'uso delle mascherine alla disponibilità di guanti "usa e getta" nelle attività di prelievo diretto dai banconi di alimenti e bevande, dall'obbligo di distanziamento interpersonale non inferiore a un metro e al divieto di assembramento; resta sospesa l'attività dei mercati rionali settimanali.

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione, a esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Per le attività di ristorazione, fra cui bar, pub, ristoranti, pizzerie, paninoteche, gelaterie, pasticcerie, si conferma la possibilità di servizio con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché quella con asporto diretto da parte dei clienti, fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;

Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) a eccezione delle: lavanderie, tintorie e pulitura di articoli tessili e pelliccia, lavanderie industriali, servizi di pompe funebri e attività connesse.

Gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa ai sensi della presente ordinanza sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020.

Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 6 del DPCM del 26 aprile 2020, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del SARS-Cov-2 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e le parti sociali e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-1 SARS-Cov-2 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui agli allegati 7 e 8 dello stesso DPCM. La mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Nel settore del trasporto pubblico e della logistica è fatto obbligo di conformarsi al protocollo e alle linee guida di cui all'allegato 8 del DPCM 26 aprile 2020: "Protocollo

condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID 19 nel settore del trasporto e della logistica" e all'allegato 9 dello stesso DPCM: "Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico".

Le disposizioni della presente ordinanza si applicano dalla data del 4 maggio 2020 e sono efficaci fino al 10 maggio 2020.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza si fa espresso riferimento al DPCM 26 aprile 2020 e relativi allegati e all'ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 20 del 2 maggio 2020.

Demandata alla Polizia Municipale e alle Forze dell'Ordine il controllo sul rispetto della presente ordinanza.

Il presente provvedimento è affisso all'Albo Pretorio del Comune di Sassari e ne è data pubblicità a mezzo stampa e attraverso il sito internet del Comune www.comune.sassari.it

Ai sensi dell'art 3 della Legge n.241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

La presente ordinanza è notificata a:

- Polizia Municipale, SEDE;
 - Carabinieri (Comando Provinciale e Stazione) - tss29374@pec.carabinieri.it;
 - Polizia di Stato - gab.quest.ss@pecps.poliziadistato.it;
 - Prefettura, Ufficio territoriale del Governo - Sassari, protocollo.prefss@pec.interno.it;
- ATSSardegna-Sassari-
Servizio_Igiene_Sanità_Pubblica serv.igienepubblica@pec.aslsassari.it

Sassari 03 maggio 2020

IL SINDACO
Gian Vittorio Campus

Allegato 1
Commercio al dettaglio

Ipermercati
Supermercati
Discount di alimentari
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Farmacie e parafarmacie
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toilette e per l'igiene personale
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria
Commercio al dettaglio di libri
Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati
Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti.
Commercio al dettaglio di giocattoli
Commercio al dettaglio di scarpe per bambini

Allegato 2

Misure per gli esercizi commerciali

1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura.
3. Garanzia di adeguata aerazione naturale e ricambio d'aria.
4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.
5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
6. Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.
7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
 - a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
 - b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
 - c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.